

Delibera del Commissario Straordinario
N° 111 del 09/10/2024**Struttura proponente:** AREA RISORSE UMANE E
AFFARI GENERALI**Proposta n. 2295 del 08/10/2024****Oggetto:** Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2024-2026 - Piano Occupazionale 2024

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore

Data 08/10/2024

Firma Roberto Polegri

Responsabile P.O.

Data 08/10/2024

Firma Roberto Polegri

Responsabile del procedimento

Data 08/10/2024

Firma Patrizia Bergo

Dirigente di AREA

Data 08/10/2024

Firma Patrizia Bergo

Il Direttore Generale

Data 08/10/2024

Firma Giacomo Guastella

Il Commissario Straordinario
Massimiliano Raffa

OGGETTO:	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2024-2026 - Piano Occupazionale 2024
----------	--

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 5 agosto 2024, n. 84, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Risorse Umane e Affari Generali, presso la sede centrale di ARSIAL, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, a far data 12 agosto 2024 per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili secondo la normativa vigente;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 18 febbraio 2002 n. 6, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie sub-regionali sono sottoposti all'osservanza degli indirizzi della Giunta regionale in materia di politiche del personale;

VISTA la DGR 30 settembre 2011, n. 440 *"Atto d'indirizzo in ordine alle spese di personale degli Enti strumentali della Regione Lazio"* con la quale la Giunta regionale del Lazio ha, tra l'altro, disposto che *"gli Enti strumentali prima di adottare ogni atto inerente le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale devono essere autorizzati dalla Giunta regionale previa istruttoria predisposta dalla competente struttura della Direzione Regionale Organizzazione e Personale, Demanio e Patrimonio e che in caso di mancato adempimento si produrranno gli effetti di cui all'art. 21 del D. Lgs.vo n.165/2001 e successive modifiche nei confronti del Dirigente responsabile, fermo restando quanto previsto dalla l.r. n. 6/2002 art. 8, comma 2, in riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi"*;

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, così come modificato dal D.lgs. 74/2017;

VISTO l'articolo 39, commi 1 e 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni concernente l'obbligo, anche per le regioni e gli Enti regionali, della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare:

-l'art. 35, comma 4, primo periodo, con il quale si stabilisce che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4;

-l'art. 6 ter, comma 5, secondo cui ciascuna *"pubblica amministrazione comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica"*;

VISTO l'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*;

VISTO l'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) che detta disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale e in particolare:

-l'art. 1, comma 557-ter il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applicano le misure previste dall'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

-l'art. 1, comma 557-*quater*, così come introdotto dall'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede l'obbligo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della suindicata disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante: *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 9, comma 1 *quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 *"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"* convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che in caso di mancato rispetto, tra gli altri, dei termini previsti per l'invio (da effettuarsi entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi documenti di bilancio) dei dati alla BDPA (banca dati delle amministrazioni pubbliche) di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli enti territoriali *"non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'art. 3, comma 5: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato (...)";*

Visto il comma 5-sexies del medesimo decreto nella parte in cui prevede che *"Per il triennio 2019- 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono*

essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

TENUTO CONTO delle osservazioni fornite dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica adottata con la deliberazione n. 109/2021 PARI Lazio secondo cui, per quanto riguarda la quantificazione dei cd. resti assunzionali, occorre fare riferimento alla previsione del comma 5 sexies del d.l. n. 90/2014, in quanto speciale (oltre che successiva) rispetto alla previsione di cui al comma 5;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 90/2014 sopracitato, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, le assunzioni obbligatorie ex lege n. 68/99 sono escluse dalle limitazioni del *turn over* ai fini della copertura delle quote d'obbligo come, peraltro, evidenziato da un consolidato principio espresso anche dalla giurisprudenza contabile, con parere reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti siciliana in sede consultiva, deliberazione n. 49/2011/SS.RR./PAR;

VISTO l'art. 19 comma 5, della L.R. n. 4/2013, modificato dall'art. 7, comma 21, lettera a) della L.R. n. 28/2019, che consente di determinare la spesa annuale per lavoro flessibile, nei limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

VISTO l'art. 1, comma 545 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l'esclusione delle regioni virtuose, tra le quali è ricompresa la Regione Lazio, dalla limitazione al 50%, con tetto massimo al 100%, della relativa spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATO quanto formulato dalla Corte dei Conti nell'adunanza dell'11 giugno 2019 n. 17/SEZAUT/2019/QMIG secondo cui *"I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all'art. 14-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2019, il riferimento "al quinquennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni";*

VISTO l'art. 3, comma 5-ter del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 secondo cui alle regioni e agli enti locali si applicano i principi di cui all'articolo 4,

comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza dello stesso;

VISTO l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2012, di procedere, annualmente, alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTO il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, adottato in attuazione dell'art. 6 ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 recante le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*, il quale, tra l'altro, stabilisce che nei piani di fabbisogno di personale (PTFP), la consistenza della dotazione organica espressa in termini finanziari si risolve in un valore di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP, riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche;

PRESO ATTO di quanto indicato nel paragrafo 2 *"I piani di fabbisogno di personale (PTFP)"*, del citato decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione secondo cui il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 decreto legislativo n. 165/2001 *"in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata"*;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 44 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"* e in particolare l'art. 3, comma 101, ai sensi del quale *"per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta"*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e Finanza prot. n. 45220 del 12 marzo 2021 recante indirizzi in materia di reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto 27 luglio 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione *"Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha disciplinato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) quale nuovo strumento di programmazione integrata dell'organizzazione e delle attività di ogni ente e, in particolare, il comma 2 nella parte in cui dispone che il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale "Funzioni Locali" 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022;

CONSIDERATO

- che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni di personale, al comma 2, prevede che *"allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter" del medesimo decreto*, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- che *"nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale"*, anche con riferimento alle unità di cui alla legge 68/99;
- che il suddetto articolo, stabilisce, altresì, che *"il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"* e che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, restando fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- che, a termini del comma 6 del ridetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

DATO ATTO che le Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale contenute nel Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018, sopra citato costituiscono indicazioni di principio per le amministrazioni regionali nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad esse riconosciute dalle fonti normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

PRESO ATTO che le predette linee di indirizzo costituiscono metodologie operative di orientamento che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore e che, per quanto attiene agli enti territoriali, le stesse precisano che questi ultimi sono

chiamati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RILEVATO che la nuova formulazione del citato articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 (articolo 4 del D.Lgs. 75/2017) tende al superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, facendo assumere valenza primaria alla coerenza tra piano triennale dei fabbisogni ed organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione organica si risolve, in definitiva, nel valore finanziario di "*spesa potenziale massima*" che, in relazione alla dotazione organica dell'Agenzia ARSIAL è quantificata, con riferimento al trattamento economico fondamentale, al lordo degli oneri riflessi ed IRAP, ai sensi del Decreto 8 maggio 2018, n. 173, in **€ 5.820.755,81**, aggiornata dall'annualità 2021 a seguito di quanto stabilito dal nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali e a fronte di una dotazione organica, al 31.12.2023, pari a n. 168 unità come risulta dalla tabella A1 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO che la spesa di personale sostenuta dall'Agenzia ARSIAL nell'anno 2023 ammonta ad **euro 7.452.690,77** ai fini delle finalità previste dall'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO, che il predetto dato è riscontrabile nel Rendiconto di Gestione – annualità 2023 - allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale - approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 29 marzo 2024 e certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale depositato in atti;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 25 del 2014, secondo cui la base di riferimento per il contenimento delle spese di personale è la media cristallizzata della spesa sostenuta nel triennio 2011 – 2013;

DATO ATTO che la media cristallizzata della spesa di personale dell'Agenzia ARSIAL nel triennio 2011/2013 da porre a base di riferimento per il contenimento delle spese di personale a norma dell'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ammonta ad **euro 7.759.324,50**, come di seguito riportato e che tale importo è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale del 27 marzo 2024 prot. 728 del 29/3/2024 oltre che in ambito di invio annuale alla Regione delle tabelle contenenti la spesa del personale dell'Agenzia (PEC n. 9467 del 13/6/2024 in riscontro alla PEC RL n. 607697 del 9/5/2024);

Media triennio della spesa del personale ARSIAL (al netto dell'aumento contrattuale esclusi gli incarichi di studio e consulenza)			
--	--	--	--

2011	2012	2013	Media 2011/2013
8.940.876,52	7.286.486,63	7.050.610,34	7.759.324,50

RICHIAMATO, altresì, l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto

l'obbligo, a decorrere dal 1/1/2012, di procedere, annualmente, alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

DATO ATTO che la dotazione organica di ARSIAL non contempla ipotesi di personale in sovrannumero e che, pertanto, non sono presenti situazioni di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente o connesse a situazioni finanziarie e/o a vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale;

RICHIAMATE

- La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 22 dicembre 2021 recante "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2021-2023. Piano Occupazionale 2021";
- La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 150 RE del 30 novembre 2022 recante "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2021-2023. Piano Occupazionale 2022";
- La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 RE del 7 dicembre 2023 recante "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2021-2023. Piano Occupazionale 2023";

VISTE E RICHIAMATE

- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 883 del 18 Ottobre 2022 recante "Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 formulata dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente";
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 10 Agosto 2023 recante "Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 formulata dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente";
- La Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 548 del 18 Luglio 2024 recante "Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 formulata dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente";

CONSIDERATO che i Piani Occupazionali 2021 e 2022 autorizzati dalla Regione Lazio con le deliberazioni n. 883/2022 e n. 479/2023 sono stati tutti attuati dall'Agenzia ad eccezione di una procedura concorsuale ancora in itinere per l'assunzione di n. 1 Operaio Agricolo categoria B3 – Operatori Esperti - del nuovo CCNL Funzioni Locali;

DATO ATTO che il Piano Occupazionale 2023 è stato approvato con la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 548 del 18 luglio 2024;

CONSIDERATO che il predetto Piano prevedeva, tra l'altro, l'assunzione, tramite scorrimento di graduatorie concorsuali dell'Ente, di n. 2 Funzionari Esperti in Promozione e Comunicazione categoria D, di n. 1 Esperto Giuridico Amministrativo categoria D e di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra Categoria C;

CONSIDERATO che a causa della intervenuta scadenza delle predette graduatorie concorsuali l'Ente non può procedere con le assunzioni sopra citate;

CONSIDERATO, pertanto, che in presenza delle economie finanziarie derivanti dall'impossibilità oggettiva di acquisire le risorse autorizzate con le modalità ivi stabilite, stante la necessità di attuare l'intero programma di acquisizione di personale, nel rispetto delle autorizzazioni già espresse nella richiamata Deliberazione della Regione Lazio n. 548 del 18 luglio 2024, L'Agenzia procederà alla acquisizione dei profili professionali sopra elencati ed autorizzati con altre modalità assunzionali consentite dall'Ordinamento fra le quali in via prioritaria lo scorrimento di graduatorie in corso di validità presenti in altre Pubbliche Amministrazioni previa convenzione o attraverso l'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 o mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto;

RICHIAMATA la normativa applicabile agli Enti strumentali della Regione quali l'Agenzia ARSIAL, stante la non applicabilità agli stessi della normativa introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ed in particolare:

- l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii., che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato consentendo - considerato il disposto del citato art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

- il comma 5-sexies, come modificato dall'art. 13, comma 5 ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, il quale prevede, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

TENUTO CONTO delle osservazioni fornite dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei conti nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica adottata con la deliberazione n. 109/2021 PARI Lazio secondo cui, per quanto riguarda la quantificazione dei cd. resti assunzionali, "occorre fare

riferimento alla previsione del comma 5 sexies del d.l. n. 90/2014, in quanto speciale (oltre che successiva) rispetto alla previsione di cui al comma 5;

RAPPRESENTATO che, anche in virtù delle richiamate osservazioni, le risorse disponibili per assumere personale, sono quantificate dall'Agenzia Arisial attraverso l'applicazione di un unico criterio, ossia quello delle cessazioni intervenute nell'anno precedente in modo da garantire in maniera certa la sostenibilità della spesa dell'Agenzia e conseguentemente gli equilibri di bilancio.

CONFERMATO, nel contempo, che l'Agenzia ritiene di avvalersi della possibilità di applicare la disposizione sopra richiamata che prevede la possibilità di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità con il limite che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over;

DATO ATTO quindi che ai fini della quantificazione della capacità assunzionale dell'Agenzia ARSIAL per l'annualità 2024 si è tenuto conto delle cessazioni di personale intervenute nelle annualità 2023 (in particolare 2° e 3° quadrimestre 2023) oltre a quelle intervenute nel primo semestre 2024 e che per le annualità 2025 e 2026 si terrà conto, rispettivamente, delle possibili cessazioni del secondo semestre 2024 ed eventualmente, al ricorrere delle condizioni normative, di quelle relative all'annualità 2025;

RIBADITO che il presente piano è stato predisposto nel rispetto del parametro costituito dal valore medio della spesa del personale nel triennio 2011/2013, come sopra descritto;

RICHIAMATA, altresì, la normativa in materia di lavoro flessibile ed in particolare:
- Art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che così dispone: *"A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"*.

- Art.19, comma 5 della L.R. 4/2013, modificato dall'art.7, comma 21, lettera a) della L.R. n.28/2019, che consente di determinare dall'annualità 2020, la spesa annuale per lavoro flessibile, nei limiti stabiliti dall'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010;

- Art. 1, comma 545 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l'esclusione delle regioni virtuose, tra le quali è ricompresa la Regione Lazio, dalla limitazione al 50%, con tetto massimo al 100%, della relativa spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO che con riferimento alla spesa per lavoro flessibile pari ad euro €. 1.316.385,34 nell'annualità 2009, il costo del lavoro flessibile A.R.S.I.A.L. per l'anno 2023, è stato pari a complessivi **€ 600.632,74** (crf. Rendiconto di Gestione 2023 – Verbale Collegio Revisori dei Conti allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 29 marzo 2024);

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 30 gennaio 2024 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 nel quale sono contenuti al punto "2.2 Performance", gli obiettivi operativi di ciascuna struttura dell'Agenzia per l'anno 2024;

CONSIDERATO che il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi e rappresentazione delle esigenze dell'Ente sia sotto il profilo "quantitativo", con riferimento alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la *mission* dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sia sotto il profilo "qualitativo", con riferimento alle tipologie di competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione anche a seguito di analisi su funzioni, attività e professionalità connesse;

EVIDENZIATO che con Deliberazione n. 49 del 23 aprile 2024 è stato adottato il Regolamento di Organizzazione di Arsial e il Documento di Organizzazione delle nuove strutture a responsabilità dirigenziale;

CONSIDERATO che, in ragione di nuove scelte programmatiche dell'Amministrazione, valutati i risultati raggiunti e le criticità emerse nello svolgimento dei propri compiti, è stato ridefinito l'assetto tecnico-amministrativo dell'Arsial, con l'obiettivo di conferire maggior ruolo e peso alle strutture tecniche ed operative;

PRESO ATTO che, sulla scorta della predetta Deliberazione si è provveduto ad effettuare, tramite la dirigenza dell'Ente, un'analisi dell'intera nuova struttura con l'obiettivo di individuare gli ambiti di competenza che necessitano prioritariamente di un rafforzamento;

VALUTATA, per l'annualità 2024, la necessità di attivare procedure concorsuali per l'acquisizione di professionalità da impiegare negli ambiti particolarmente interessati dalle modifiche intervenute nella organizzazione tecnico-amministrativa dell'Agenzia in ragione di nuove scelte programmatiche dell'Ente;

DATO ATTO che per l'annualità 2024 l'Agenzia intende attivare le seguenti procedure finalizzate ad acquisire le seguenti professionalità:

n. 2 Esperti – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – ex categoria D - in data-analyst in materia di comunicazione digitale e filiere agricole ed agroalimentari con specifiche competenze in materia di progettazione, implementazione e gestione delle strategie di comunicazione digitale con l'obiettivo di migliorare la visibilità e l'efficacia della comunicazione istituzionale attraverso l'uso di piattaforme digitali;

n. 1 Esperto Amministrativo - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – ex categoria D – con specifiche competenze in affari societari e compliance con l'obiettivo di rafforzare la governance aziendale, la compliance normativa e la consulenza nella struttura dell'Ente;

n. 1 Esperto dei processi comunicativi e informativi - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex categoria D - per il quale ruolo è richiesta l'iscrizione all'albo dei giornalisti con professionalità ed esperienza nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

n. 1 Perito Agrario Area degli Istruttori - ex categoria C - per gli ambiti tecnici dell'Agenzia nel settore agricolo e zootecnico con l'intento di modernizzare e rendere sempre più efficiente il lavoro in agricoltura e allevamento;

VALUTATO, altresì, necessario prevedere, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale e nei limiti delle risorse disponibili l'incremento del part-time delle seguenti unità di personale:

n. 1 unità appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex categoria D - con profilo di Esperto in Promozione e Comunicazione part-time dal 50% al 100%;

n. 2 unità appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - ex categoria D - con profilo di Esperto Tecnico in gestioni immobiliari part-time dal 75% al 80%;

EVIDENZIATO che allo stato attuale non risulta possibile effettuare una programmazione assunzionale per le annualità 2025 e 2026 in quanto è presumibile il collocamento in pensione di due unità complessive;

DATO ATTO, infine, che l'Agenzia, per far fronte a specifiche esigenze temporanee, in particolare per progettazioni finanziate con risorse regionali di cui ARSIAL non ha disponibilità, potrà far ricorso a contratti a tempo determinato, flessibili e di consulenza;

DATO ATTO che le cessazioni di personale intervenute nell'anno 2023 risultano dall'allegato C1 del presente provvedimento oltreché dalla Relazione Istruttoria costituenti tutti documenti parti integranti e sostanziali dello stesso;

DATO ATTO che le risorse disponibili derivanti dalle predette cessazioni, computate secondo i parametri citati nel presente provvedimento risultano essere le seguenti:

- Piano assunzionale 2024 -

Cessazioni intervenute nel 2° e 3° quadrimestre dell'annualità 2023	€. 98.599,42
Cessazioni intervenute nel primo semestre 2024	€. 92.406,35
Totale Budget assunzionale	€. 191.005,77

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 34 bis del D. L.gs. n. 165/2001 in materia di mobilità obbligatoria;

DATO ATTO che l'articolo 3, comma 8, della legge n. 56 del 2019 al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure

previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

DATO ATTO di aver inviato la presente proposta di deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti in data 30 settembre 2024 prot. n. 2291, per il previsto parere e per la relativa certificazione;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere e la relativa certificazione con verbale del 03/10/2024, inoltrato con prot. n. 2391/2024, allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Lazio – Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi per il seguito di competenza ex art. 8, comma 2, della L.R. n. 6/2002;

INFORMATE le OO.SS. di comparto e dirigenza nonché la R.S.U. aziendale dei contenuti della presente programmazione, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022 con nota n. 13703 del 26 Settembre 2024;

DATO ATTO che sono state avanzate alcune osservazioni da parte della sigla sindacale USB con nota prot. 13882 del 2 Ottobre 2024 e che l'Agenzia ha dato riscontro alla predetta nota con prot. n.13963 del 4/10/2024;

VISTA la Relazione Istruttoria alla presente deliberazione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale della stessa;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Risorse Umane ed Affari Generali;

D E L I B E R A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI APPROVARE il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2024-2026. Piano Occupazionale 2024.

DI DARE ATTO che non è presente presso l'Agenzia personale di ruolo in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze dell'ente o connesse alla situazione finanziaria ed ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spese del personale.

DI DARE ATTO che la dotazione organica dell'Agenzia, intesa come spesa potenziale massima calcolata secondo le linee di indirizzo del Decreto 8 maggio 2018, n. 173 è pari ad € 5.820.755,81 a fronte di una dotazione organica al 31.12.2023 pari a n. 168 unità come risulta dalla tabella 1A, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

DI APPROVARE in relazione a quanto in premessa argomentato e motivato il seguente Piano di reclutamento contenente il budget assunzionale disponibile, il costo del personale da assumere e le modalità di reclutamento:

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024		
Totale budget comparto 100% (cessati comparto 2023 (2° e 3° quadrimestre + cessati 1° semestre 2024)		€ 191.005,77
Profilo	Assunz.ne	Costo
n.2 (ex D1) Esperto data-analyst	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 68.901,98
n. 1 (ex D1) Esperto Amministrativo in Affari Societari e Compliance	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 34.450,99
n. 1 D1 Esperto in processi comunicativi e informativi	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 34.450,99
n. 1 (ex C1) Assistente Perito Agrario	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 31.750,59
Esperto Promozione e Comunicazione	Passaggio dal 50% al 100% di n. 1 unità	€ 17.225,50
Esperto Tecnico Architetto	Passaggio dal 75% al 80% di n. 2 unità	€ 3.445,09
Totale costo		Totale € 190.225,14 Residuo € 780,63

DI EVIDENZIARE che allo stato attuale non risulta possibile effettuare una programmazione assunzionale per le annualità 2025 e 2026 in quanto è presumibile il collocamento in pensione di solo due unità complessive;

DI APPROVARE gli allegati al presente provvedimento, costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo, come di seguito indicato:

"A" - "Relazione Istruttoria al Piano Triennale 2024-2026 – Piano Occupazionale 2024";

"A1" - Prospetto contenente indicatore spesa potenziale massima;

"B1" - Dotazione Organica dell'Agenzia A.R.S.I.A.L.;

"B2" - Scheda sintesi richiesta di autorizzazione per il 2024;

"C1" - Cessazioni anno 2023;

"C2" - Cessazioni primo semestre anno 2024;

DI DARE ATTO che il costo del personale previsto e da assumere per l'anno 2024 rientra nel budget come in narrativa descritto e riportato negli allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO, altresì, che le assunzioni previste nel rispetto del turn over consentito dalla attuale normativa trovano copertura nel bilancio previsionale 2024, pluriennale 2024-2026 dell'Agenzia.

DI DARE ATTO, comunque, che ciascuna assunzione programmata sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva verifica ed attestazione del rispetto dei limiti e dei vincoli di spesa posti dalla normativa in vigore, all'attestazione della sostenibilità finanziaria e di bilancio della stessa.

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (parere del 03/10/2024, prot. n. 2391/2024);

DI INVIARE la presente deliberazione, soggetta a controllo da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.14, comma 2, lettera e), della L.R. n. 2/1995 e ss. mm. ii., ai competenti uffici regionali, ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi in materia di politica organizzativa e del personale degli enti pubblici dipendenti dalla regione, ai sensi dell'art. 18 L.R. 28 aprile 2006, n.4 (Legge finanziaria Regione Lazio - Esercizio finanziario 2006).

DI DEMANDARE alla dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Generali la predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento.

DI TRASMETTERE il presente piano del fabbisogno di personale alla RSU, alle OO.SS e al Comitato Unico di Garanzia.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. n.33/2013	21	2		X			X	
D.Lgs. n.33/2013	23				X		X	

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

03...Ottobre 2024

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale di ARSIAL 2024-2026. Piano occupazionale 2024. Parere

Con nota della Dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Generali n.2291 del 30 Settembre 2024 è stato richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti il parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Commissario Straordinario concernente l'adozione della *"Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2024-2026. Piano Occupazionale 2024"*

La deliberazione, soggetta al controllo da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), della L.R. n. 2/1995 e ss. mm. ii, costituisce atto prodromico alla richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad effettuare assunzioni di personale.

Dall'esame della documentazione fornita, si evidenzia che gli elementi contenuti nella richiesta di autorizzazione sono stati determinati dall'Amministrazione sulla base degli indirizzi impartiti con la richiamata DGR n. 440/2011.

La dotazione organica è fissata in n. 168 unità e ad essa corrisponde un potenziale di spesa massima pari a euro 5.820.755,81 per trattamento economico fondamentale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, in coerenza con quanto prevede l'articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001.

Dalla documentazione trasmessa si evince, inoltre, che la spesa di personale sostenuta nell'anno di riferimento 2023 non supera quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013 e che non sono presenti eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dell'Agenzia.

Sono state trasmesse le risultanze relative alle cessazioni intervenute nelle annualità 2023 e 2024 come segue:

- a) Le cessazioni di personale intervenute nel 2023 (2° e 3° quadrimestre 2023) risultano pari a n. €. 98.599,42.
- b) Inoltre, l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà consentita dal comma 5-sexies del decreto legge n. 90/2024 come modificato dall'art. 13, comma 5 ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, il quale prevede che nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Pertanto, il budget assunzionale 2024 è stato costituito anche utilizzando le cessazioni di personale intervenute nel primo semestre 2024 per una somma complessiva pari ad €. 92.406,35

In relazione ai dati di cui sopra si riporta di seguito il totale relativo al Budget assunzionale per l'annualità 2024:

Totale Budget assunzionale € 191.005,77

Lo spazio finanziario che si rende disponibile per il piano in esame resta definito, pertanto, in complessivi euro 191.005,77

Le predette risorse consentono di programmare per l'anno 2024 le seguenti assunzioni di personale

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024		
Totale budget comparto 100% cessati comparto 2023 (2° e 3° quadrimestre) + cessati I° semestre 2024		€ 191.005,77
Profilo	Assunz.ne	Costo
n. 2 Ex D1 Esperto data-analyst	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 68.901,98

n. 1 Ex D1 Esperto Amministrati vo in Affari Societari e Compliance	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 34.450,99
n. 1 Ex D1 Esperto in processi comunicativi e informativi	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 34.450,99
n.1 Ex C1 Assistente Perito Agrario	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 31.750,59
Ex D1 Promozione e Comunicazio ne	Passaggio dal 50% al 100% di n. 1 unità	€ 17.225,50
Ex D1 esperto Tecnico Architetto	Passaggio dal 75% al 80% di n. 2 unità	€ 3.445,09
Totale costo		Totale € 190.225,14 Residuo 780,63

Verificati:

- il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater ai fini dell'esercizio della facoltà assunzionale, tenuto conto che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2023 da considerare ai fini del predetto comma 557 pari a euro 7.452.690,77 risulta inferiore a quella media sostenuta nel triennio 2011-2013 pari a euro 7.759.324,50; il predetto importo si desume dal Rendiconto della gestione 2023, e le componenti da considerare nella spesa sono dettagliatamente indicate secondo quanto riportato nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9/2006, come dettagliate nella relazione istruttoria di accompagnamento.

- gli spazi finanziari resi disponibili per le programmate assunzioni dalle risorse liberate dalle cessazioni intervenute nel 2023 e primo semestre 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



relativamente alla propria competenza, alla proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2024-2026. Piano Occupazionale 2024".

Roma, 03.10.2024

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonio Bizzarri

Dott.ssa Monica Vecchiati

Dott. Carlo Romano

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2024-2026. Piano occupazionale 2024

Presentazione dell'Agenzia

ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio al quale è riconosciuta personalità giuridica, autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

L'Agenzia esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale del Lazio (LL.RR. 2/95 e 15/2003, aggiornate al luglio 2014, L.R. 7/14).

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, il Dott. Massimiliano Raffa è stato nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 52/CS/RE del 13/9/2023 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia al Dott. Giacomo Guastella assunto il 1° ottobre 2023 a seguito di pubblica selezione.

Con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00011 del 1° febbraio 2022 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Antonio Bizzarri in qualità di Presidente, del Dott. Carlo Romano e della Dott.ssa Monica Vecchiati in qualità di componenti.

Contesto normativo di riferimento

L'attuale Piano viene predisposto nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento applicabile all'Agenzia Arsial ed in particolare:

- lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Regionale 11 novembre 2004 n. 1, con particolare riferimento all'art. 55;
- la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 23 aprile 2024 con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione di Arsial e il Documento di Organizzazione delle nuove strutture a responsabilità dirigenziale;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 30 gennaio 2024 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 nel quale sono contenuti al punto "2.2 Performance", gli obiettivi operativi di ciascuna struttura dell'Agenzia per l'anno 2024;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 69/CS/RE del 24/10/2023 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2023-2025 dell'Arsial;
- la legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

-il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare:

- gli art. 6 e 6-ter in materia di pianificazione dei fabbisogni di personale e adozione del relativo piano triennale;
- l'art. 33 che impone alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, di attivare le procedure di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare, relativamente alla disciplina in materia di spesa di personale, l'art. 1:

- comma 557, che prevede l'obbligo di assicurare la riduzione della spesa del personale, anche attraverso il contenimento della dinamica occupazionale, al fine del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- comma 557-bis, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- comma 557-ter, relativo al divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, per la mancata riduzione della spesa del personale di cui al punto precedente;
- comma 557-quater, che dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

-La legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), in particolare, art. 3, comma 101;

-il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” e, in particolare, l'art. 9, comma 3-bis, il quale prevede il divieto per l'Ente di procedere ad assunzioni di personale in caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione dei crediti o in caso di diniego non motivato di certificazione, fino al permanere dell'inadempimento;

-il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

-il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

-il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'art. 3, comma 5: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato

nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato (...);

-il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” e, in particolare, l’art. 9, comma 1-quinquies, il quale dispone, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto;

-il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

-il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l’articolo 13, comma 5 ter, che nel modificare l’articolo 3, comma 5 sexies, del d.l. 90/2014, ha disposto che per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over;

-la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

-il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l’art. 7, comma 6, relativo all’obbligo di assunzione, anche in soprannumero, delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. protocollo DPF/0011786/P-417.1.7.4 del 22 febbraio 2011 in materia di “Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2012-2013. Autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011”, che fissa i principi generali in materia di pianificazione triennale del fabbisogno;
- la circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;
- il DM del 8 maggio 2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- Il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare l’art. 6, comma 1, che ha disciplinato per la prima volta il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale strumento di programmazione integrata dell’organizzazione e delle attività di ogni ente, prodromico all’avvio di un innovativo percorso di transizione amministrativa, sia per il reclutamento del personale, ma anche e soprattutto per il più efficiente funzionamento complessivo della macchina amministrativa, transizione funzionale all’ottimale utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Il Contratto Collettivo Nazionale “Funzioni Locali” del 16 novembre 2022;

Dotazione organica e consistenza del personale Arsial al 31 dicembre 2023. Ricognizione del personale in soprannumero e in eccedenza. Adempimenti contabili propedeutici alle assunzioni.

i. Dotazione organica e consistenza del personale Arsial al 31 dicembre 2023

L’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, stabilisce che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni pianificati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (**allegato B1** alla Deliberazione di approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-206 e alla presente Relazione Istruttoria parte integrante del provvedimento medesimo).

ii. Ricognizione del personale in soprannumero e in eccedenza

L’articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di effettuare la ricognizione del personale in soprannumero e del personale in eccedenza da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria. La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato *extra* dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale e, in particolare, quest’ultima può rilevarsi dall’impossibilità dell’Amministrazione di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale.

Si dà atto, per quanto concerne le situazioni di soprannumero, dell’assenza di personale a tempo indeterminato *extra* dotazione organica alla data del 31 dicembre 2023. Si dà atto, altresì, in merito alla spesa per il personale, che non sono presenti presso Arsial situazioni di eccedenza

rispetto alla condizione finanziaria ed ai vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale e che risultano rispettati i parametri inerenti alla spesa per il personale stabiliti dalla normativa vigente.

iii. Adempimenti contabili propedeutici alle assunzioni

Con riferimento agli adempimenti richiesti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.l. 185/2008, a fronte delle pervenute istanze dei creditori di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'Amministrazione ha garantito, conformemente alle modalità e alla tempistica di cui alla normativa sopra richiamata, il rispetto dell'obbligo di certificazione dei crediti ovvero il diniego motivato di certificazione non determinando, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni ivi previste concernenti, in particolare, il divieto di procedere ad assunzioni di personale in caso di inadempimento.

Riguardo agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, si dà atto che il Bilancio di Previsione 2024-2026 dell'Ente è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21/11/2023.

Ne consegue che il Bilancio dell'Ente è stato approvato entro i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni.

Si aggiunge, sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1 quinquies del citato Decreto Legge 113/2016, che l'Amministrazione ha regolarmente inviato presso la Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP), i dati di bilancio entro il termine previsto per l'approvazione dei relativi documenti (art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Piano triennale del fabbisogno di personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia Arsial 2024-2026 è adottato, in particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.

Il Piano è adottato in coerenza con il Piano della performance 2024-2026 approvato nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Nell'ambito del Piano, l'Agenzia cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane individuando le risorse finanziarie destinate al reclutamento del personale, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

La programmazione del personale rappresenta una funzione primaria per l'organizzazione di ARSIAL in quanto finalizzata ad assicurare la disponibilità qualitativa e quantitativa di risorse umane necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenzia.

Tale strumento definisce il fabbisogno di personale sulla base delle strategie elaborate e della “mission” dell'Ente, attraverso il monitoraggio delle funzioni, dei dati relativi ai posti in dotazione organica, degli equilibri economico-finanziari e delle esigenze organizzative.

L'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di personale è previsto, come si diceva, dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato e integrato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, il quale al comma 2 prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici e adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Al riguardo, si sottolinea come con il citato D.lgs. n. 75/2017, in conformità alla legge delega n. 124/2015, si è teso al superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, facendo assumere valenza primaria alla coerenza tra piano triennale dei fabbisogni ed organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione organica si risolve, in definitiva, nel valore finanziario di “*spesa potenziale massima*” che, in relazione alla dotazione organica dell'Agenzia è quantificata, con riferimento al trattamento economico fondamentale e al lordo degli oneri riflessi ed IRAP, ai sensi del Decreto 8 maggio 2018, n. 173, in **€ 5.820.755,81**, a fronte di una dotazione organica al **31.12.2023** pari a **n. 168 unità** come risulta dalla tabella di seguito riportata:

CATEGORIA	COSTO UNITARIO	DOTAZIONE ORGANICA 31/12/2023	AL SPESA POTENZIALE MASSIMA
A	€. 0,00	0	€. 0,00
B1	€. 28.250,39	8	€ 226.003,12
B3	€ 29.791,50	10	€ 297.915,00
C	€ 31.750,59	44	€ 1.397.025,96
D	€ 34.450,99	97	€ 3.341.746,03
Dirigenti	€ 62.007,30	8	€ 496.058,40
Direttore	€ 62.007,30	1	€ 62.007,30
Totale		168	€ 5.820.755,81

Nota alla tabella: l'indicazione della “*spesa potenziale massima*”, è stata calcolata in conformità alla metodologia attuata presso l'Amministrazione regionale del Lazio alla quale l'Agenzia si uniforma. E' venuta meno la necessità di calcolare, nel costo complessivo di ogni unità di personale (indifferentemente che vada in pensione ovvero venga assunto), il costo del salario accessorio.

Più precisamente, il valore di spesa di ogni unità di personale viene calcolata sommando “gli oneri finanziari teorici di ciascun posto previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche”

Il piano del fabbisogno di personale deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la “dotazione” di spesa potenziale derivante dai limiti normativamente previsti ovvero alla spesa media relativa al

triennio 2011/2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 557 quater della legge 296/2006, che per l'Agenzia è la seguente:

Media triennio della spesa del personale

(al netto dell'aumento contrattuale esclusi gli incarichi di studio e consulenza)

2011	2012	2013	Media 2011/2013
8.940.876,52	7.286.486,63	7.050.610,34	7.759.324,50

Al riguardo si rappresenta che la spesa di personale sostenuta dall'Agenzia ARSIAL per l'anno 2023, come da resoconto contabile del relativo macro-aggregato, rilevata e determinata secondo le modalità contenute nella circolare MEF n. 9/2006, ai sensi art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006, risulta essere pari ad €. 7.452.690,77 (rendiconto di gestione annualità 2023 - approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 29 marzo 2024.

Dai dati appena riportati si evince, pertanto, il rispetto per l'anno 2023 della complessiva spesa di personale in relazione al triennio 2011-2013 come previsto dall'art. 1 comma 557 quater della legge n. 206/2006 (Legge di bilancio 2017). Peraltro, in considerazione del periodo nel quale il presente piano viene formulato si da atto che il predetto limite è, allo stato, assicurato anche per l'annualità 2024.

All'interno è naturalmente contemplata anche la spesa per **lavoro flessibile** sostenuta nel 2023 rispetto all'annualità 2009.

Spesa personale a tempo determinato ed altre forme di lavoro flessibile

Anno 2009 €. 1.316.385,34

Anno 2023 €. 600.632,74

Tabella della Spesa di personale ARSIAL anno 2023

Le componenti di spesa da considerare, ai fini del calcolo complessivo della spesa di personale, secondo le indicazioni contenute nella circolare MEF n. 9/2006, sono rappresentate nella tabella di seguito riportata:

	IMPORTO	Capitolo	Obiettivo funzione
Retribuzione lorda trattamento fisso a tempo indet.	3.121.445,32	1.01.01.01.002/1.2.3	B01GEN
Retribuzione lorda trattamento acc.rio a tempo indet.	2.314.835,25	1.01.01.01.004/1.2.3	B01GEN
Assegni per nucleo familiare	-----	1.01.01.01.002	
Buoni pasto	58.087,90	1.01.01.02.002	B01GEN
Spese somministrazione lavoro temporaneo	353.702,99	1.03.02.12.001	B01GEN
Straordinario personale a tempo indeterminato	92.730,00	1.01.01.01.003	B01GEN

Collaborazione coordinata e continuativa	39.948,85	1.03.02.12.003	B01GEN
Retribuzione personale tempo determinato	400.375,03	1.01.01.02.006	B01GEN
Spese per equo indennizzo	-----		
Oneri riflessi a carico dell'ente	1.608.405,74	1.01.02.01.001	B01GEN
IRAP (capitolo generale)	520.427,40	1.02.01.01.001	B01GEN
Comandi da altre amministrazioni	55.447,00	1.09.01.01.001	B01GEN
Comandi presso altre amministrazioni - Rimborsi (-)	-114.682,08	3.05.02.01.001	B01GEN
Totale spese personale categorie protette (-)	-623.586,52		B01GEN
Oneri rinnovi CCNL (-)	-373.716,11		B01GEN
Spese personale a detrarre	-----		
TOTALE	7.452.690,77		

Normativa assunzionale e facoltà assunzionale

La normativa applicabile agli Enti strumentali della Regione quali l'Agenzia ARSIAL, stante la non applicabilità agli stessi della normativa introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è in particolare la seguente:

-art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii., che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato consentendo a decorrere dall'anno 2019, - considerato il disposto del citato art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

-il comma 5-sexies, come modificato dall'art. 13, comma 5 ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, il quale prevede, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Si rappresenta, inoltre, che Arsial nella stesura della programmazione 2024-2026 ha tenuto conto delle osservazioni fornite dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica adottata con la deliberazione n. 109/2021 PARI Lazio secondo cui, per quanto riguarda la quantificazione dei cd. resti assunzionali, “occorre fare riferimento alla previsione del comma 5 sexies del d.l. n. 90/2014, in quanto speciale (oltre che successiva) rispetto alla previsione di cui al comma 5”.

In virtù di tali osservazioni, le risorse disponibili per assumere personale, sono quantificate attraverso l'applicazione di un unico criterio, ossia quello delle cessazioni intervenute nell'anno in modo da garantire in maniera certa la sostenibilità della spesa dell'Agenzia e conseguentemente gli equilibri di bilancio.

Si conferma, nel contempo, che l'Agenzia ritiene di avvalersi della possibilità di applicare la disposizione sopra richiamata che prevede la possibilità di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità con il limite che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.

Quindi, ai fini della quantificazione della capacità assunzionale dell'Agenzia ARSIAL per l'annualità 2024 si è tenuto conto delle cessazioni di personale intervenute nelle annualità 2023 (2° e 3° quadrimestre 2023) oltre a quelle intervenute nel primo semestre 2024; per le annualità 2025 e 2026 si terrà conto, rispettivamente, delle possibili cessazioni del secondo semestre 2024 e di quelle relative all'annualità 2025.

Si riportano di seguito le cessazioni intervenute nell'annualità 2023 e nel primo semestre 2024 ai fini del piano 2024 (allegato C1).

- Piano assunzionale 2024 -

Cessazioni intervenute nel II° e III° quadrimestre dell'annualità 2023	€. 98.599,42
Cessazioni intervenute nel primo semestre 2024	€. 92.406,35

In relazione ai dati di cui sopra si riporta di seguito il totale relativo al Budget assunzionale per l'annualità 2024:

Totale Budget assunzionale	€.191.005,77
----------------------------	--------------

Stato di attuazione dei Piani Occupazionali 2021-2023

I piani occupazionali 2021, 2022 e 2023 sono stati approvati dall'Agenzia ARSIAL con le seguenti deliberazioni:

- 1) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 22 dicembre 2021 recante "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2021-2023. Piano Occupazionale 2021";
- 2) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 150 RE del 30 novembre 2022 recante "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2021-2023. Piano Occupazionale 2022";
- 3) Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 RE del 7 dicembre 2023 recante "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2021-2023. Piano Occupazionale 2023";

I predetti piani sono stati autorizzati con le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio:

- 1) Deliberazione n. 883 del 18 Ottobre 2022 recante "Presenza d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 formulata dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente";
- 2) Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 10 Agosto 2023 recante "Presenza d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 formulata dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente";
- 3) Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 548 del 18 Luglio 2024 recante "Presenza d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 formulata dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente".

In relazione a quanto sopra si rappresenta che i Piani Occupazionali 2021 e 2022 autorizzati dalla Regione Lazio con le deliberazioni n. 883/2022 e n. 479/2023 sono stati tutti attuati dall'Agenzia ad eccezione di una procedura concorsuale ancora in itinere per l'assunzione di n. 1 Operaio Agricolo categoria B3 – Operatori Esperti - del nuovo CCNL Funzioni Locali.

Il Piano Occupazionale 2023 è stato invece approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 548 del 18 luglio 2024 come sopra citata ed in parte attuato.

Il predetto Piano prevedeva, tra l'altro, anche l'assunzione, tramite scorrimento di graduatorie concorsuali dell'Ente, di n. 2 Funzionari Esperti in Promozione e Comunicazione categoria D, di n. 1 Esperto Giuridico Amministrativo categoria D e di n. 1 Istruttore Tecnico Geometra Categoria C.

Tuttavia, a causa della intervenuta scadenza delle predette graduatorie concorsuali l'Ente non ha potuto procedere con le assunzioni sopra citate.

Al riguardo in presenza delle economie finanziarie derivanti dall'impossibilità oggettiva di acquisire le risorse autorizzate con le modalità ivi stabilite, stante la necessità di attuare l'intero programma di acquisizione di personale, nel rispetto delle autorizzazioni già espresse nella richiamata Deliberazione della Regione Lazio n. 548 del 18 luglio 2024, L'Agenzia procederà alla acquisizione dei profili professionali sopra elencati ed autorizzati con altre modalità assunzionali consentite dall'Ordinamento fra le quali in via prioritaria lo scorrimento di graduatorie in corso di validità presenti in altre Pubbliche Amministrazioni previa convenzione o attraverso l'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 o mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto.

Normativa in materia di lavoro flessibile

Preliminarmente si richiama la normativa in materia di lavoro flessibile ed in particolare:

- Art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che così dispone: *"A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"*.
- Art.19, comma 5 della L.R. 4/2013, modificato dall'art.7, comma 21, lettera a) della L.R. n.28/2019, che consente di determinare dall'annualità 2020, la spesa annuale per lavoro flessibile, nei limiti stabiliti dall'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010;
- Art. 1, comma 545 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l'esclusione delle regioni virtuose, tra le quali è ricompresa la Regione Lazio, dalla limitazione al 50%, con tetto massimo al 100%, della relativa spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Con riferimento alla spesa per lavoro flessibile pari ad euro €. 1.316.385,34 nell'annualità 2009, il costo del lavoro flessibile A.R.S.I.A.L. per l'anno 2023, è stato pari a complessivi **€. 600.632,74** (crf. Rendiconto di Gestione 2023 – Verbale Collegio Revisori dei Conti allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 29 marzo 2024);

Il piano assunzionale 2024

Si rappresenta che con Deliberazione n. 49 del 23 aprile 2024 è stato adottato il Regolamento di Organizzazione di Arsial e il Documento di Organizzazione delle nuove strutture a responsabilità dirigenziale. Sulla scorta della predetta Deliberazione si è provveduto ad effettuare, tramite la dirigenza dell'Ente, un'analisi dell'intera nuova struttura con l'obiettivo di individuare gli ambiti di competenza che necessitano prioritariamente di un rafforzamento.

Per l'annualità 2024 è emersa la necessità di attivare procedure concorsuali per l'acquisizione di professionalità da impiegare negli ambiti particolarmente interessati dalle modifiche intervenute nella organizzazione tecnico-amministrativa dell'Agenzia in ragione di nuove scelte programmatiche dell'Ente.

Per l'annualità 2024 l'Agenzia intende attivare procedure finalizzate ad acquisire le seguenti professionalità:

n. 2 Esperti – Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni – ex categoria D - in data-analyst in materia di comunicazione digitale e filiere agricole ed agroalimentari con specifiche competenze in materia di progettazione, implementazione e gestione delle strategie di comunicazione digitale con l'obiettivo di migliorare la visibilità e l'efficacia della comunicazione istituzionale attraverso l'uso di piattaforme digitali;

n. 1 Esperto Amministrativo - Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni – ex categoria D – con specifiche competenze in affari societari e compliance con l'obiettivo di rafforzare la governance aziendale, la compliance normativa e la consulenza nella struttura dell'Ente;

n. 1 Esperto dei processi comunicativi e informativi - Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni – ex categoria D - per il quale ruolo è richiesta l'iscrizione all'albo dei giornalisti con professionalità ed esperienza nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

n. 1 Perito Agrario Area degli Istruttori – ex categoria C – per gli ambiti tecnici dell'Agenzia nel settore agricolo e zootecnico con l'intento di modernizzare e rendere sempre più efficiente il lavoro in agricoltura e allevamento;

E' stato altresì previsto nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale e nei limiti delle risorse disponibili l'incremento del part-time delle seguenti unità di personale:

n. 1 unità appartenente alla ex categoria D1 con profilo di Esperto in Promozione e Comunicazione part-time dal 50% al 100%

n. 2 unità appartenenti alla ex categoria D1 con profilo di Esperto Tecnico in gestioni immobiliari part-time dal 75% all' 80%

I piani assunzionali 2025 e 2026

Si evidenzia che allo stato attuale non risulta possibile effettuare una programmazione assunzionale per le annualità 2025 e 2026 in quanto è previsto il collocamento in pensione di sole due unità complessive.

Piano Occupazionale 2024

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024		
Totale budget comparto 100% cessati comparto 2023 (2° e 3° quadrimestre) + cessati 1° semestre 2024		€ 191.005,77
Profilo	Assunz.ne	Costo
n. 2 Ex D1 Esperto data-analyst	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 68.901,98
n. 1 Ex D1 Esperto Amministrativo in Affari Societari e Compliance	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 34.450,99
n. 1 Ex D1 Esperto in processi comunicativi e informativi	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 34.450,99
n.1 Ex C1 Assistente Perito Agrario	CONCORSO PUBBLICO Ex ART. 35 D.Lgs 165/2001	€ 31.750,59
Ex D1 Promozione e Comunicazione	Passaggio dal 50% al 100% di n. 1 unità	€ 17.225,50
Ex D1 esperto Tecnico Architetto	Passaggio dal 75% al 80% di n. 2 unità	€ 3.445,09
Totale costo		Totale € 190.225,14 Residuo 780,63

La presente relazione istruttoria unitamente alla proposta di deliberazione è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti in data 30 settembre 2024 prot. n. 2291, per il previsto parere e per la relativa certificazione.

Il presente provvedimento atto, unitamente alla Deliberazione ed ai previsti allegati viene trasmesso alla Regione Lazio – Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi per il seguito di competenza ex art. 8, comma 2, della L.R. n. 6/2002.

*La Dirigente dell'Area Risorse Umane
e Affari Generali
Patrizia Bergo*

ENTE: ARSIAL

Tab A1

Categoria	COSTO UNITARIO (Trattamento fondamentale)	DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2023	SPESA POTENZIALE MASSIMA	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2023	COSTO PERSONALE IN SERVIZIO PER CATEGORIA	CARENZA RISPETTO ALLA DOTAZIONE ORGANICA	VALORE ECONOMICO CARENZA
A	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
B1	28.250,39	8	€ 226.003,12	3	€ 84.751,17	5	€ 141.251,95
B3	29.791,50	10	€ 297.915,00	7	€ 208.540,50	3	€ 89.374,50
C	31.750,59	44	€ 1.397.025,96	39	€ 1.238.273,01	5	€ 158.752,95
D	34.450,99	97	€ 3.341.746,03	70	€ 2.411.569,30	27	€ 930.176,73
D3	0,00		€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00
Dirigenti	62.007,30	8	€ 496.058,40	6	€ 372.043,80	2	€ 124.014,60
Direttore	62.007,30	1	€ 62.007,30	1	€ 62.007,30	0	€ 0,00
Totale		168	€ 5.820.755,81	126	€ 4.377.185,08	42	€ 1.443.570,73

INDICATORE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA: €. 5.820.755,81

Indicazione CCNL Comparto Applicato Aggiornato o Coordinato: Funzioni Locali triennio 2019-2021

Note: "Spesa potenziale massima", oneri finanziari teorici (comprensivi di stima oneri riflessi e IRAP) corrispondenti al trattamento economico fondamentale (Decreto 8 maggio 2018)

La dirigente dell'Area Risorse Umane
(dott.ssa Patrizia Bergo)

Dotazione Organica ARSIAL 2024											All. B1	
AREA AMM.VA ORGANIZZATIVA	PROFILO	CAT.	PERSONALE RUOLO AL 01/09/2024	FABBISO-GNO	NUOVA D.O.			Scorrimento graduatorie aperte	Procedura art. 20 comma1/2 D.lgs. 75/2017 Anno 2024	Concorsi aperti all'esterno Anno 2024/2025	Ruolo x Cat. +Area	
											Ruoli	D.O.
	Esecutore amministrativo	ex cat. B	1	3	4						ex cat B	5 10
	Autista		2		2							
	Collaboratore amministrativo		2	2	4							
	Assistente amministrativo	ex cat. C	17	3	20						ex cat C	28 31
	Assistente area umanistico documentale				0							
	Assistente contabile		11		11							
	Esperto amministrativo	ex cat D	11	3	14						ex cat D	33 44
	Esperto amministrativo contabile			2	2							
	Esperto amministrativo/organizzativo		2		2							
	Esperto organizzativo/amministrativo		4	1	5							
	Esperto giuridico-amministrativo		1		1							
	Esperto in promozione e comunicazione		5	2	7							
	Esperto giuridico/amministrativo/contabile		5	1	6							
	Esperto in comunicazione istituzionale		1		1							
	Esperto in procedimenti tributari e fiscali		1		1							
	Funzionario servizi amministrativi		2		2							
	Specialista giuridico avvocato		1		1							
	Esperto Amministrativo in Affari Societari e Compliance			1	1							
	Esperto processi comunicativi e informativi			1	1							
53 %		TOTALE	66	19	85			0	0	0		66 85
	Esecutore tecnico	ex cat. B	1	2	3						ex cat B	5 8
	Operaio agricolo		1		1							
	Collaboratore tecnico/operaio agricolo specializzato		2	1	3							

Dotazione Organica ARSIAL 2024												All. B1	
AREA TECNICA	PROFILO	CAT.	PERSONALE RUOLO AL 01/09/2024	FABBISO- GNO	NUOVA D.O.			Scorrimento graduatorie aperte	Procedura art. 20 comma1/2 D.lgs. 75/2017 Anno 2024	Concorsi aperti all'esterno Anno 2024/2025	Ruolo x Cat. +Area		
	Operatore tecnico autista		1		1								
	Assistente perito agrario	ex cat. C		1	1						ex cat C	9	11
	Assistente tecnico		6		6								
	Istruttore tecnico		2		2								
	Istruttore tecnico geometra		1	1	2								
	Esperto agrario	ex cat D			5	5					ex cat D	29	44
	Esperto agronomo		1	2	3								
	Esperto agronomo/agrario		2	2	4								
	Esperto in scienze agrarie		2		2								
	Esperto agricolo-zootecnico- forestale		4		4								
	Esperto forestale		1	2	3								
	Esperto storia dell'agricoltura		1		1								
	Esperto tecnico		2	2	4								
	Esperto in tecnologia agroalimentare		1		1								
	Esperto in gestioni immobiliari tecnico		3		3								
	Esperto zootecnico		3		3								
	Esperto pianificazione e progettazione			2	2								
	Esperto sistemi informativi e cartografia		1		1								
	Istruttore direttivo tecnico agronomo		4		4								
	Istruttore direttivo tecnico		2		2								
	Specialista in ambiente, foreste e territorio		1		1								
Specialista agrario	1			1									
40 %		TOTALE	43	20	63	0	0	0	0	0		43	63
A INFORMATICA	Assistente informatico	ex cat. C	1		1						ex cat C	2	2
	Istruttore informatico		1		1								
	Esperto amministrativo informatico	ex cat D	7		7						ex cat	7	9

Dotazione Organica ARSIAL 2024											All. B1		
AREL	PROFILO	CAT.	PERSONALE RUOLO AL 01/09/2024	FABBISOGNO	NUOVA D.O.			Scorrimento graduatorie aperte	Procedura art. 20 comma1/2 D.lgs. 75/2017 Anno 2024	Concorsi aperti all'esterno Anno 2024/2025	Ruolo x Cat. +Area		
	Esperto Data Analyst	EX Cat. D		2	2						Cat. D	1	3
7%		TOTALE	9	2	11	0	0	0	0	0		9	11
	TOTALI GENERALI PERSONALE NON DIRIGENTE	TOTALE	118	41	159	0	0	0	0	0		118	159

PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (RILEVATO ALLA DATA DEL 01 SETTEMBRE 2024)							
	Incarico	Dotazione organica di diritto	Dotazione Organica di fatto	Carenze	Dirigenti di ruolo	Dirigenti ex art. 19 D.lgs. 165/2001	Comandi in essere
	Direttore Generale	1	1				
	Dirigenti Amministrativi/Tecnici	8	6	1	6	1 (**)	
	TOTALE GENERALE DOTAZIONE ORGANICA ARSIAL			168			

(**) Incarico di dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Generali, conferito con determinazione del Direttore Generale n. 84 del 05/08/2024, con decorrenza dal 12/08/2024 per anni tre.

Il dirigente dell'Area Risorse Umane
(dott.ssa Patrizia Bergo)

Allegato alla deliberazione n. del

Mod.1 – Autorizzazione a bandire anno 2024

Richiesta alla Giunta Regionale del Lazio

Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale

ENTE REGIONALE	ARSIAL
NOMINATIVO RESPONSABILE	Giacomo Guastella
NUM. TELEFONO	0686273607
NUM.FAX	068603860
E-MAIL	arsial@pec.arsialpec.it

PROSPETTO A	Risorse finanziarie che si rendono disponibili nell'anno 2024
Capienza economica assunzioni per anno 2024	Comparto: €. 36.592,12 Dirigenza: €. 62.007,30 €. 98.599,42 (cessati II e III quadrimestre anno 2023) Comparto: €. 92.406,35 (cessati I° semestre anno 2024)
Totale budget assunzionale anno 2024	€. 191.005,77 (comparto + dirigenza)

PROSPETTO B	Pianificazione reclutamento anno 2024	
	Unità da assumere	Onere annuo complessivo
Concorso pubblico profilo "Esperto in Data-Analyst" (ex cat. D)	n. 2	€ 68.901,98 - comparto
Concorso pubblico profilo "Esperto Amministrativo in Affari Societari e Compliance" (ex cat. D)	n. 1	€ 34.450,99 - comparto
Concorso pubblico profilo "Esperto Amministrativo in processi comunicativi e informativi" (ex cat. D)	n. 1	€ 34.450,99 - comparto
Concorso pubblico profilo "Assistente Perito Agrario" (ex cat. C)	n. 1	€ 31.750,59- comparto
	n.	
	n.	-
Incremento al 100% del Part time di n. 1 unità assunta con programmazione anno 2020	n. 0 Comparto	€. 17.225,50
Incremento Part time da 75% a 80% di n. 2 unità assunte con programmazione anno 2021	n. 0 comparto	€ 3.445,09
Totale assunzioni (comparto + dirigenza)	n. 5	€ 190.225,14

PROSPETTO C Mod. 1 Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nell'anno 2024/2025

Qualifica procedure concorsuali da bandire		Posti in dotaz. organica (come da doc. allegata)	Presenti in servizio (come da doc. allegata)	Posti vacanti (come da doc. allegata)	Posti procedure ex art. 20, c. 1, c. 2 D. Lgs. 75/2017	Scorrimiento graduatorie procedure concorsuali a tempo indeterminato già autorizzate (DGR n. 28/2020-79/2021)	Posti da mettere a selezione ai sensi delle disposizioni vigenti	Capienza economica	
Categoria giuridica	Profilo prof.le							Valore (€)	Differenziale economico *
Comparto Ex D1	Esperto in Data-Analyst	2	0	2			2	68.901,98	
Comparto Ex D1	Esperto Amministrativo in Affari Societari e Compliance	1	0	1			1	34.450,99	
Comparto Ex D1	Esperto Amministrativo in processi comunicativi e informativi	1	0	1			1	34.450,99	
Comparto Ex C1	Assistente Perito Agrario	1	0	1			1	31.750,59	
Comparto Ex D1								20.670,59	20.670,59
TOTALE GENERALE							5	190.225,14	

* (Per incremento part-time e assunzione personale dipendente per concorso o riserva di posti)

Prospetto C Mod. 2			Prospetto analitico procedure concorsuali da bandire nel biennio 2024-2025						
Qualifica procedura concorsuale da bandire			Posti in dotazione e organica (come da nuova D.O.)	Presen ti in servizi o	Posti vacan ti	Posti da mettere a concorso/stabili zzazione/scorri mento graduatorie	Data presumibile indizione bando/stabilizzaz ione/scorrimen to graduatorie	Data presumibile assunzione	Oneri assunzioni
Tempo deter/indeter m.to	Categoria giuridica	Profilo professionale							
Indet.to	Ex D1	Esperto in Data-Analyst	2	0	2	2	01/02/2025	01/06/2025	68.901,98
Indet.to	Ex D1	Esperto Amministrativo in Affari Societari e Compliance	1	0	1	1	01/02/2025	01/06/2025	34.450,99
Indet.to	Ex D1	Esperto Amministrativo in processi comunicativi e informativi	1	0	1	1	01/03/2025	01/07/2025	34.450,99
Indet.to	Ex c1	Assistente Perito Agrario	1	0	1	1	01/03/2025	01/07/2025	31.750,59
	Ex D1								20.670,59
Totale Generale						5			190.225,14

ARSIAL CESSAZIONI ANNO 2023

Categorie	Cessazioni 2023	Tabellare (13 mensilità)	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
DIR	1	€ 45.260,80	€ 45.260,80	€ 16.746,50	€ 62.007,30	€ 62.007,30
C6	1	€ 26.709,58	€ 26.709,58	€ 9.882,54	€ 36.592,12	€ 36.592,12

Totale	2	€ 98.599,42
---------------	----------	--------------------

budget assunzionale 2024 (100 %)	98.599,42
---	------------------

Budget assunzionale disponibile	98.599,42

Cessazioni budget disponibile	98.599,42
--------------------------------------	------------------

Il dirigente dell'Area
Dott.ssa Patrizia Bergo

ARSIAL CESSAZIONI ANNO 2024

Categorie	Cessazioni 2024	Tabellare (13 mensilità)	Totale	Oneri riflessi	Totale individuale	Totale generale
D6	1	€ 33.399,38	€ 33.399,38	€ 12.357,77	€ 45.757,15	€ 45.757,15
D7	1	€ 35.089,38	€ 35.089,38	€ 11.559,82	€ 46.649,20	€ 46.649,20

Totale	2	€ 92.406,35
---------------	----------	--------------------

budget assunzionale 2024 (100 %)	92.406,35
---	------------------

Budget assunzionale disponibile	92.406,35

Cessazioni budget disponibile	92.406,35
-------------------------------	-----------

Il dirigente dell'Area
Dott.ssa Patrizia Bergo